

COMMISSIONI RIUNITE INTERNI (I) - LAVORO (XI)

I.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 17 NOVEMBRE 1954

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA XI COMMISSIONE **RAPELLI**

INDICE

	PAG.		
Disegno di legge (Discussione e approvazione):			
Proroga del decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 453, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro dei reduci, orfani e vedove di guerra, nelle pubbliche Amministrazioni e nelle imprese private. (418)	1		
PRESIDENTE	1, 2, 3		
BOZZI, <i>Relatore per la I Commissione (Interni)</i>	2, 3		
REPOSSI, <i>Relatore per la XI Commissione (Lavoro)</i>	2		
BUBBIO	2		
TURCHI	2		
PUGLIESE, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	3		
Disegno di legge (Discussione e rinvio):			
Nuova disciplina giuridica delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie. (569)	3		
PRESIDENTE	3, 4, 5		
COTELLESA, <i>Relatore per la I Commissione (Interni)</i>	3, 4		
TURCHI	4, 5		
DAZZI	4		
BARTOLE	4		
CHIAROLANZA	5		
DELCROIX	5		
FERRI	5		
		PAG.	
		Proposta di legge (Rinvio della discussione):	
		CERAVOLO: Sugli ospedali psichiatrici per la cura e profilassi delle malattie mentali. (338)	5
		PRESIDENTE	5
		RIVA, <i>Relatore per la I Commissione (Interni)</i>	5
		CERAVOLO	5
		Votazione segreta:	
		PRESIDENTE	5
<p>La seduta comincia alle 9.45.</p>			
		Discussione del disegno di legge: Proroga del decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 453, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro dei reduci, orfani e vedove di guerra, nelle pubbliche Amministrazioni e nelle imprese private. (418).	
		PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga del decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 453, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro dei reduci, orfani e vedove di guerra, nelle pubbliche amministrazioni e nelle imprese private ».	

LEGISLATURA II — COMMISSIONI RIUNITE (INTERNI E LAVORO) — SEDUTA DEL 17 NOVEMBRE 1954

L'onorevole Bozzi, relatore per la Commissione Interni, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

BOZZI, *Relatore per la I Commissione*. Come gli onorevoli colleghi sanno, nel 1945, con il decreto legislativo luogotenenziale n. 453, fu stabilito che il cinquanta per cento delle assunzioni da effettuarsi nei due anni successivi, sia da parte delle pubbliche amministrazioni che dalle imprese private, fosse riservato ai mutilati, invalidi e combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, ai partigiani, ai militari e civili reduci dalla prigionia, ai deportati dal nemico ed agli orfani e alle vedove dei caduti.

Questo decreto legislativo luogotenenziale fu poi prorogato di due in due anni e gli ultimi termini di efficacia sono decaduti con il 31 dicembre 1951.

È stato pertanto presentato il disegno di legge in esame, con il quale sono richiamate in vigore per due anni ancora, e, cioè fino al 31 dicembre 1953, le disposizioni concernenti l'assunzione obbligatoria di una determinata aliquota di reduci, orfani e vedove di guerra.

Nella relazione che accompagna il disegno di legge si fa presente che, in definitiva, il provvedimento non porterebbe alcun danno alle aziende private in quanto il sistema è congegnato in modo che, quando un datore di lavoro ha bisogno di nuova mano d'opera, il cinquanta per cento deve essere riservato alle categorie alle quali il provvedimento stesso si riferisce, sempre che, naturalmente, queste categorie abbiano i requisiti di idoneità per svolgere quel determinato lavoro per il quale la richiesta è fatta.

Per quello che riguarda le pubbliche amministrazioni si fa rilevare, sempre nella relazione, che resta fermo il blocco delle assunzioni, sia per gli impiegati di ruolo che per quelli non di ruolo e salariati, blocco già determinato da leggi precedenti; il problema perciò riguarderebbe le aziende private, sempre che, ripeto, i datori di lavoro abbiano bisogno di nuova mano d'opera e sempre che le categorie beneficiarie di questo provvedimento abbiano i requisiti di idoneità necessaria. Per una sola categoria il provvedimento riguarderebbe il settore dell'amministrazione statale: quella dei maestri elementari, incaricati o supplenti, per i quali non esiste alcun blocco di assunzione; difatti i colleghi sanno che ogni anno i Provveditori agli studi assumono un determinato numero di insegnanti. A tale proposito, la Commissione

Istruzione, che è poi quella interessata per il fatto che la legge opererebbe soltanto nel settore degli insegnanti, ha espresso parere contrario al provvedimento senza però motivare tale determinazione. Detta Commissione ha solo comunicato di aver deciso di non poter dare parere favorevole all'attuale formulazione del provvedimento e ha proposto al Governo di riesaminarne il testo.

Un altro rilievo da fare è quello concernente il termine di efficacia delle disposizioni contenute nel disegno di legge. Tale termine è fissato al 31 dicembre 1953. Tale data è già ampiamente scaduta per cui non vedo la utilità della proroga, a meno che il Governo, con il provvedimento in esame, non intenda sanare delle situazioni già acquisite ed in atto, cioè le assunzioni degli insegnanti avvenute nel periodo 1952-53. Perché, se tali norme devono operare per l'avvenire è evidente che occorre prorogare il termine stabilito nel disegno di legge. Desidererei pertanto conoscere i motivi che stanno alla base del parere contrario espresso dalla VI Commissione e in ogni caso, ove le Commissioni riunite ritenessero di poter superare questa pregiudiziale di merito, modificare il termine prorogandolo di almeno due anni, cioè, fino al 31 dicembre 1955.

REPOSSI, *Relatore per la XI Commissione*. Mi associo alle dichiarazioni dell'onorevole Bozzi e sono favorevole alla proposta di prorogare fino al 31 dicembre 1955 i termini di efficacia della legge che con il provvedimento in esame si richiama in vigore.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

BUBBIO. Gradirei conoscere come avvenga, nella pratica applicazione, l'assunzione obbligatoria di talune categorie di cittadini. Se, cioè, la percentuale del cinquanta per cento è rispettata indifferentemente da ogni singola amministrazione dello Stato, anche con ordinamento autonomo, o se invece è lo Stato stesso che designa l'amministrazione presso la quale, a suo giudizio, vi è più possibilità di applicazione del principio dell'assunzione obbligatoria.

TURCHI. Bisogna considerare che il disegno di legge non riguarda soltanto le pubbliche amministrazioni, ma tende ad assicurare agli ex-combattenti, orfani e vedove di guerra l'assunzione al lavoro anche nelle aziende private. Pertanto, ritengo che si possa approvare senz'altro il disegno di legge prorogandone la validità fino a tutto il 1955, come ha proposto il relatore Bozzi.

LEGISLATURA II — COMMISSIONI RIUNITE (INTERNI E LAVORO) — SEDUTA DEL 17 NOVEMBRE 1954

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

BOZZI, *Relatore per la I Commissione*. Si tratta di un cinquanta per cento delle assunzioni da parte delle pubbliche amministrazioni da riservare a favore di determinate categorie ogni qualvolta si operano assunzioni. Ad esempio, se l'Amministrazione delle poste avesse bisogno di cento dipendenti, per la metà troverebbe attuazione il principio stabilito nel disegno di legge.

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Ministero della pubblica istruzione, con nota inviata il 2 marzo 1954, ha aderito formalmente al provvedimento di cui si tratta. Naturalmente va da sé che il termine di scadenza debba essere prorogato: ci troviamo al novembre del 1954 ed è logico che la data del 31 dicembre 1953 debba essere prorogata, come proposto dal relatore, al 31 dicembre 1955.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

«Do lettura dell'articolo 1:

« Le disposizioni concernenti l'assunzione obbligatoria dei reduci, orfani e vedove di guerra nelle pubbliche Amministrazioni e nelle imprese private, previste dal decreto legislativo 4 agosto 1945, n. 453, e dalle successive estensioni e modificazioni di cui ai decreti 5 agosto 1947, n. 884, 3 settembre 1947, n. 885, 1° novembre 1947, n. 1815, 26 febbraio 1948, n. 104, 2 marzo 1948, n. 135, già prorogate con la legge 4 luglio 1950, n. 537, sono richiamate in vigore fino al 31 dicembre 1953.

Nulla è innovato alle vigenti disposizioni sul divieto di assunzione nelle categorie di personale non di ruolo impiegatizio e salariato da parte delle pubbliche Amministrazioni ».

Il relatore, onorevole Bozzi, ha proposto di sostituire, al primo comma, le parole « fino al 31 dicembre 1953 » con le altre « fino al 31 dicembre 1955 ».

Pongo in votazione questa modifica.

(È approvata).

Pongo in votazione l'articolo 1 così modificato:

« Le disposizioni concernenti l'assunzione obbligatoria dei reduci, orfani e vedove di guerra nelle pubbliche Amministrazioni e nelle imprese private, previste dal decreto legislativo 4 agosto 1945, n. 453, e dalle succes-

sive estensioni e modificazioni di cui ai decreti 5 agosto 1947, n. 884, 3 settembre 1947, n. 885, 1° novembre 1947, n. 1815, 26 febbraio 1948, n. 104, 2 marzo 1948, n. 135, già prorogate con la legge 4 luglio 1950, n. 537, sono richiamate in vigore fino al 31 dicembre 1955.

Nulla è innovato alle vigenti disposizioni sul divieto di assunzione nelle categorie di personale non di ruolo impiegatizio e salariato da parte delle pubbliche Amministrazioni ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2:

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Nuova disciplina giuridica delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie. (569).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Nuova disciplina giuridica delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie ». Sono relatori su questo disegno di legge l'onorevole Cotellessa, per la I Commissione, e l'onorevole Zaccagnini, per la XI Commissione, il quale però non è presente alla seduta. L'onorevole Cotellessa, relatore per la I Commissione, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

COTELLESA, *Relatore per la I Commissione*. Il disegno di legge in discussione riguarda una nuova disciplina giuridica delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie. Poiché tale provvedimento disciplina anche il settore degli odontotecnici, desidero sottolineare l'opportunità di abbinare al suo esame anche quello di quattro proposte di legge, concernenti appunto questa materia, d'iniziativa degli onorevoli Pastore ed altri (n. 117), Riva ed altri (n. 238), Cappugi e Calvi (n. 1100), Spadazzi ed altri (n. 1126), assegnate all'esame delle Commissioni riunite e iscritte all'ordine del giorno della seduta odierna. Proporrei inoltre, di demandare ad un Comitato ristretto il coordinamento in un unico testo di tutta la materia. Detto Comitato, dovrebbe concludere i propri lavori e riferire entro un termine stabilito, perché l'argomento

LEGISLATURA II — COMMISSIONI RIUNITE (INTERNI E LAVORO) — SEDUTA DEL 17 NOVEMBRE 1954

riveste particolare urgenza e ha bisogno di essere trattato al più presto dalle Commissioni competenti.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

TURCHI. Sono favorevole alla proposta del relatore trattandosi dell'esame di un complesso problema. Però, troverei utile, anche agli effetti del lavoro del Comitato, che fosse sviluppata, sia pure in modo non eccessivamente ampia, una discussione allo scopo di fissare i punti che dovranno servire di base al Comitato stesso per la disciplina della materia.

DAZZI. Prima che si inizi la discussione mi permetto fare una comunicazione. Ho ricevuto proprio ieri da Torino una lettera con la quale mi si informa che una donna si è recata in data 3 novembre 1954 presso uno studio dentistico, dove è stata ricevuta da un uomo in camice bianco al quale ella ha manifestato il desiderio di essere sottoposta ad una cura per una affezione alle gengive. Questa persona ha preso una scatola contenente delle fiale e ha praticato cinque iniezioni consecutive senza porre nessuna attenzione alla dicitura scritta sulla scatola stessa, la quale chiaramente precisava che la sostanza era destinata ad uso esterno. Dopo le iniezioni la donna è stata assalita da dolori atrocissimi, ha avuto la paresi del labbro superiore, la necrosi dei tessuti ed anche una certa deformazione del volto. La lettera conclude dicendo che da indagini esperite è risultato che il titolare dello studio era il prestanome e che il presunto dentista operante non era affatto medico.

Ora, di fronte al ripetersi di questi casi, in cui molta gente viene rovinata da poco scrupolose persone che esercitano abusivamente la professione, ritengo che si debba giungere finalmente ad una disciplina rigorosa di tutta la materia.

PRESIDENTE. Casi di questo genere vanno segnalati alla autorità giudiziaria che è tenuta ad intervenire.

DAZZI. Ma io ho citato il fatto per dimostrare la opportunità di una regolamentazione in proposito. Debbo ricordare che nella passata legislatura, in occasione della discussione di un analogo provvedimento, si levarono alla Camera delle voci a protezione di questa categoria di odontotecnici e che da parte dell'opposizione si sostenne che non si potevano mettere sulla strada migliaia di individui. Ma è possibile che si debba avere riguardo per mille persone e non se ne debba avere affatto

per quelle decine di migliaia di persone che vengono da esse rovinate?

COTELLESA, *Relatore per la I Commissione*. Nel disegno di legge in esame è prevista la regolamentazione di questa attività.

BARTOLE. Concordo con la proposta di demandare ad un Comitato ristretto il compito di coordinare la materia di cui trattasi. Debbo però osservare che il disegno e le varie proposte di legge non prospettano il caso del tutto particolare che si verifica a Trieste. In questa città, in esecuzione delle disposizioni dell'amministrazione austriaca, rese operanti con i trattati di San Germano e di Rapallo, esistono particolari condizioni di regolamentazione di questa arte ausiliaria; con un decreto del 1921 il Governo italiano ha regolarizzato la situazione dei tecnici dentisti che avevano maturato a quella data, in base alle disposizioni austriache, la loro pratica novennale senza però avere ottenuto la concessione, mentre invece ha tralasciato di regolarizzare la situazione dei praticanti che già a quel tempo avevano iniziato la pratica come assistenti. Pertanto, queste persone che avevano fin da allora iniziato una pratica, pensando che al termine di essa avrebbero avuto un riconoscimento giuridico, tanto è vero che il Consiglio di Stato nel 1939 ha riconosciuto la legittimità della richiesta di questa limitatissima categoria, si trovano oggi, in base alle recenti disposizioni, ad esercitare abusivamente la professione.

Nella precedente legislatura, per iniziativa di alcuni deputati fra i quali il sottoscritto, venne presentata una proposta di legge che, ricollegandosi appunto alla decisione del Consiglio di Stato, tendeva a legittimare la situazione di questo limitato numero di sanitari ausiliari. Purtroppo, siccome l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica di allora, onorevole Migliori, temeva che una iniziativa del genere potesse dare la stura ad una infinità di altre regolarizzazioni, sia pure di natura diversa che però non avrebbero avuto alcuna ragione di essere, pregò di soprassedere alla discussione di detta proposta di legge nell'intento di ottenere da parte del Governo militare alleato di Trieste una locale regolamentazione. Gli eventi sopravvenuti non hanno tuttavia consentito che il Governo militare alleato procedesse a questa sanatoria, cosicché si pone ancora oggi il problema che ho avanti esposto.

Pregherei pertanto la Commissione di voler accogliere la mia richiesta demandando al Comitato ristretto, anche la soluzione del problema, da me prospettato.

CHIAROLANZA. Aderisco anch'io alla proposta dell'onorevole Cotellessa, esprimendo il desiderio che nel Comitato vi fosse prevalenza di medici trattandosi di questioni sanitarie.

PRESIDENTE. Ci troviamo di fronte a due proposte: quella del relatore onorevole Cotellessa di demandare senz'altro ad un Comitato ristretto il coordinamento del disegno e delle proposte di legge riguardanti la disciplina delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie, ivi compresa la questione sollevata dall'onorevole Bartole, e l'altra dell'onorevole Turchi di discutere in via preliminare l'argomento anche per facilitare il compito del Comitato stesso.

TURCHI. Debbo precisare che la mia proposta tendeva non già a consentire a ciascuno di noi di raccontare le proprie vicende, ma di riferire qualche cosa che potesse tornare utile ai fini del lavoro del Comitato. Comunque non insisto sulla mia proposta, ma gradirei che fra le proposte di legge da prendere in esame, oltre a quelle all'ordine del giorno della seduta odierna, venisse inclusa anche quella n. 98 degli onorevoli Cavallotti e Lozza sulle scuole universitarie d'odontoiatria e protesi dentaria che deve essere ancora svolta in Assemblea dai proponenti.

DELCROIX. A me pare che riesumando il problema del quale si è occupato l'onorevole Bartole si apra il varco alle pretese di altre categorie. Se si può parlare di diritto per quanto riguarda gli odontotecnici di Trieste, questo diritto doveva farsi valere dopo l'altra guerra. Sono ormai passati trentacinque anni! Voi sapete, d'altronde, che ci sono anche tutti quelli che hanno prestato servizio negli ospedali di guerra che possono avanzare analoghe rivendicazioni.

FERRI. Dal momento che il Comitato dovrà occuparsi di tutte queste proposte di legge, proporrei di includervi anche quella in corso di stampa dell'onorevole Lizzadri riguardante appunto la disciplina della professione odontotecnica.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, può rimanere stabilito che tutte le proposte di legge riguardanti questa questione affluiranno al Comitato ristretto che dovrà portare a termine il suo lavoro immediatamente dopo le ferie natalizie. I presidenti delle Commissioni I e XI si riservano di comunicare i nomi dei deputati che entreranno a fare parte del Comitato ristretto.

(Così rimane stabilito).

Rinvio della discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Ceravolo: Sugli ospedali psichiatrici per la cura e profilassi delle malattie mentali. (338)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge dell'onorevole Ceravolo: « Sugli ospedali psichiatrici per la cura e profilassi delle malattie mentali »

Invito l'onorevole Riva, relatore per la I Commissione, a voler riferire su questa proposta di legge.

RIVA, *Relatore per la I Commissione.* In assenza dell'onorevole Zaccagnini, relatore per la XI Commissione, impossibilitato ad intervenire, chiedo il rinvio della discussione della proposta di legge.

CERAVOLO. Non mi oppongo alla richiesta di rinvio. Però prego il Presidente di convocare nuovamente le Commissioni per la settimana ventura. Questa proposta di legge attende da anni di essere esaminata, per cui un ulteriore rinvio, specialmente per diverse considerazioni di ordine etico, sociale e umano, non sarebbe opportuno.

PRESIDENTE. La Presidenza si farà parte diligente, compatibilmente con l'ordine di lavori delle due Commissioni perché trovi accoglimento la richiesta dell'onorevole Ceravolo.

Se non vi sono osservazioni, può rimanere stabilito che l'esame della proposta di legge è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del seguente disegno di legge:

« Proroga del decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 453, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro dei reduci, orfani e vedove di guerra, nelle pubbliche Amministrazioni e nelle imprese private ». (418):

Presenti e votanti 69

Maggioranza 35

Voti favorevoli 68

Voti contrari 1

(La Commissione approva).

LEGISLATURA II — COMMISSIONI RIUNITE (INTERNI E LAVORO) — SEDUTA DEL 17 NOVEMBRE 1954

Hanno preso parte alla votazione:

Per la I Commissione: Agrimi, Almirante, Andreotti, Angelini Ludovico, Angelucci Mario, Antonozzi, Berloff, Bozzi, Bubbio, Calandrone Giacomo, Caprara, Corona Achille, Cotellessa, De Biagi, De Francesco, Delcroix, Elkan, Ferri, Gaspari, Jacometti, Marazza, Micheli, Pelosi, Pertini, Piccioni, Pintus, Ravera Camilla, Riva, Sampietro Umberto, Schiavetti, Sensi, Tarozzi, Togni, Tozzi Condivi, Turchi, Valandro Gigliola.

Per la XI Commissione: Agrimi, Barberi Salvatore, Bartole, Bei Ciufoli Adele, Bettiol Mario, Buttè, Cacciatore, Ceravolo, Chia-

rolanza, Cotellessa, Cremaschi, Curcio, Dazzi, Driussi, Ferrara Domenico, Gatti Caporaso Elena, Gitti, Guerrieri Emanuele, Lizzadri, Maglietta, Mastino Del Rio, Mieville, Penazzato, Rapelli, Repossi, Roberti, Rubinacci, Scarpa, Simonini, Storchi, Tognoni, Valandro Gigliola, Venegoni.

La seduta termina alle 10.20.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO VERDIROSI

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI